

**Deliberazione n. 5/2023**

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO REGIONALE

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI  
nella riunione in data 21 dicembre 2023

- Visto l'articolo 12, comma 1, lett. b), punto 2) della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 e s.m.i.;
- Vista la deliberazione 4/2002 in data 12 novembre 2002 la quale il Comitato in essere aveva approvato il sopracitato Regolamento;
- Vista la deliberazione 4/2022 in data 19 dicembre 2022 di approvazione delle modifiche degli artt. 3, 4, 5, 8, 9 e 10 del sopracitato Regolamento;
- Ritenuto indispensabile aggiornare il regolamento per quanto concerne gli strumenti da adottare, da parte dei soggetti richiedenti, per la presentazione delle domande, la pubblicazione del piano annuale sul sito, un errore materiale di numerazione e, in particolare, gli articoli 3, 4, 6;
- ad unanimità di voti favorevoli,

**DELIBERA**

- l'approvazione delle modifiche al Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo con particolare riguardo agli articoli 3, 4, 6;
- di allegare, quale parte integrante della presente deliberazione il nuovo testo;
- di dare mandato al Responsabile della Struttura operativa affinché il nuovo testo del suddetto regolamento venga pubblicato sul sito istituzionale [www.corecomvda.it](http://www.corecomvda.it).

**ALLEGATO A)**

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO REGIONALE**  
(art. 12, comma 1, lett. b), punto 2) della l.r. n. 26/2001)

*approvato con deliberazione n. 4 nella seduta del 12 novembre 2002  
come modificato dalle deliberazioni n. 4 del 19 dicembre 2022 e n. 4 del 21 dicembre 2023*

Articolo 1  
Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), punto 2) della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CoReCom). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85), disciplina l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) e successive modificazioni.

Articolo 2  
Domanda di accesso

1. I soggetti di cui all'articolo 6 della legge 103/1975 che intendono accedere alle trasmissioni regionali diffuse in Valle d'Aosta dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo devono presentare domanda al Comitato regionale per le Comunicazioni (CoReCom).
2. La domanda, da compilarsi in conformità allo schema allegato al presente Regolamento, deve contenere:
  - a) l'identità ed il settore di attività (sociale, culturale, politico ecc.) del soggetto richiedente con indicazioni in ordine alla consistenza della propria organizzazione;
  - b) il contenuto in sintesi del programma proposto, la sua durata (con un massimo di cinque minuti), l'indicazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge 103/1975, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;
  - c) l'indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma;
  - d) l'eventuale richiesta di collaborazione da parte della concessionaria del servizio pubblico per soddisfare le esigenze minime di base della registrazione del programma;
  - e) l'indicazione dell'eventuale consenso, in caso di ammissione ad un determinato tipo di accesso ma di esaurimento dello spazio disponibile, al passaggio all'altro tipo di accesso (televisivo/radiofonico – radiofonico/televisivo);
  - f) l'impegno da parte del soggetto richiedente affinché durante la trasmissione del programma dell'accesso venga evitata qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta, escludendo il riferimento, in video o voce, a qualsiasi "marchio" o "logo" utilizzato commercialmente, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 103/1975.
3. La domanda, corredata dallo statuto e/o dall'atto costitutivo, o da autocertificazione dei suddetti dati ai sensi della normativa vigente, deve contenere la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione e deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal rappresentante del soggetto richiedente nonché dal designato

4. responsabile per l'accesso allegando le fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità dei due sottoscrittori.
5. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda per ogni piano trimestrale la cui disciplina è contenuta all'articolo 4.

### Articolo 3

#### Esame della domanda di accesso

1. La domanda di accesso è inviata tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo [corecomvda@legalmail.it](mailto:corecomvda@legalmail.it) a partire dal primo giorno del mese precedente del trimestre cui si riferisce la domanda e non oltre il decimo giorno del mese suindicato.
2. Ogni domanda di accesso pervenuta è acquisita al protocollo generale del Comitato. Nel caso di domanda incompleta, il Servizio del CoReCom richiede agli interessati l'integrazione della documentazione necessaria ai fini della sottoposizione della stessa all'attenzione del Comitato.
3. Ai fini delle deliberazioni previste dall'articolo 4, il Presidente del CoReCom, o suo delegato, procede all'istruzione delle singole domande pervenute, riferendo al Comitato con relazione motivata. Il CoReCom procede all'esame, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge 103/1975, delle domande di accesso sulla base della relazione che è distribuita ai membri del CoReCom sette giorni prima della riunione.
4. L'esito delle decisioni assunte con deliberazioni dal CoReCom è comunicato, ai singoli soggetti interessati, tramite i riferimenti di posta elettronica o posta elettronica certificata da loro indicati.

### Articolo 4

#### Piano trimestrale delle trasmissioni

1. Il CoReCom delibera, ogni trimestre, il piano delle trasmissioni, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo effettivamente disponibile per ciascun tipo di accesso risultante dall'apposita comunicazione inviata preventivamente dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. Ciascuna delle trasmissioni consiste in un programma della durata di massimo cinque minuti, riferito ad una sola domanda di accesso. È consentito lo scambio consensuale di turno tra due o più soggetti ammessi.
3. Al fine di garantire la più ampia pluralità di accesso, il CoReCom compila una graduatoria, tra le domande ritenute ammissibili, ottenuta dall'applicazione, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
  - a) precedenza alle organizzazioni che non abbiano mai usufruito delle trasmissioni dell'accesso;
  - b) precedenza alle organizzazioni che non abbiano usufruito dell'accesso nei tre piani trimestrali precedenti;
  - c) esigenze temporali riferite ad eventuali iniziative inerenti al contenuto della proposta di programma;
  - d) ordine cronologico di presentazione della domanda;
  - e) precedenza ai programmi realizzati interamente o parzialmente con mezzi propri;
  - f) in caso di ulteriore parità di posizione in graduatoria, si terrà conto della presenza di tematiche di rilevante interesse sociale o culturale, dell'attualità dell'argomento proposto, della consistenza organizzativa.
4. Qualora vengano a coincidere in uno stesso trimestre le domande di soggetti retti da una stessa fonte statutaria, viene inclusa, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, una sola domanda dando la precedenza a quella cronologicamente antecedente.

5. In caso di presentazione contestuale di domande da parte di soggetti non aventi la stessa fonte statutaria ma finalità e obiettivi analoghi, l'accesso, fermi restando i criteri di cui al comma 3, verrà dilazionato nel corso dei successivi Piani trimestrali.
6. Ai soli fini della compilazione della graduatoria di cui al presente articolo, i gruppi consiliari sono considerati articolazioni organizzative del partito di riferimento e le domande dei soggetti di cui al comma 4 sono trattate come appartenenti ad un unico soggetto.
7. Qualora il tempo assegnato lo consenta ed in carenza di domande, il CoReCom può includere nel piano altre domande presentate dai soggetti di cui al comma 4.
8. Le domande di accesso ritenute ammissibili e rimaste escluse dal tipo di accesso richiesto per esaurimento del tempo assegnato sono inserite nel piano trimestrale relativo all'accesso di tipo alternativo a quello richiesto, qualora nella domanda sia stata esplicitata l'opzione e vi sia spazio disponibile. Le domande di accesso ritenute ammissibili ed escluse per esaurimento del tempo assegnato sono prese in esame per il Piano delle trasmissioni del trimestre successivo.
9. Al Piano trimestrale sono allegati le domande di accesso respinte e le relative motivazioni.
10. Il Piano annuale è pubblicato sul sito web del CoReCom [www.corecomvda.it](http://www.corecomvda.it).

#### Articolo 5 Ricorso in opposizione

1. Avverso le deliberazioni del CoReCom sulle domande di accesso è ammesso ricorso in opposizione presso lo stesso organo entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione inerente la deliberazione oggetto del ricorso.
2. Il ricorso deve essere indirizzato al Presidente del CoReCom e deve contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda.
3. L'esame del ricorso è effettuato sulla base di un'istruttoria curata dal Presidente o da un componente del Comitato da lui delegato e si svolge entro quindici giorni dalla sua ricezione.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione del Piano di programmazione trimestrale.
5. La decisione assunta dal CoReCom sul ricorso è comunicata agli interessati a mezzo PEC (posta elettronica certificata).

#### Articolo 6 Registrazione dei programmi

1. La registrazione dei programmi ammessi all'accesso può essere effettuata integralmente o parzialmente dal soggetto ammesso con mezzi propri o con la collaborazione tecnica gratuita, per soddisfare esigenze minime di base, della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. Il soggetto che ha registrato il programma con mezzi propri consegna la registrazione alla concessionaria entro e non oltre sette giorni lavorativi prima della data di trasmissione, al fine di consentire al CoReCom la vigilanza prescritta dalla legge. In caso di mancata consegna del programma entro tale termine, la concessionaria può disporre la soppressione della trasmissione, dandone immediata comunicazione al CoReCom.
3. In caso di registrazione da effettuarsi con la collaborazione tecnica gratuita della concessionaria, questa si accorda operativamente con i soggetti ammessi all'accesso per il relativo trimestre.
4. In caso di trasmissioni che vertano sulle stesse tematiche e che si svolgano sotto forma di intervista, il Comitato si riserva la facoltà, sentiti i soggetti interessati, di proporre l'accorpamento e lo svolgimento, mediante interviste, in un'unica trasmissione, in cui a ciascun soggetto venga comunque assicurato il tempo che avrebbe avuto a disposizione in caso di trasmissione singola.



#### Articolo 7

##### Esecuzione del Piano trimestrale

1. Il CoReCom vigila sul rispetto degli impegni derivanti ai soggetti dall'ammissione all'accesso nonché delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 103/1975 anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 8.
2. Il CoReCom attua le azioni necessarie affinché sia garantita l'esecuzione del Piano trimestrale approvato.
3. Al fine di assicurare un efficace esercizio della facoltà di accesso, il CoReCom, in caso di parziale esecuzione del piano trimestrale derivante da cause di forza maggiore, può disporre, in collaborazione con la concessionaria, l'attuazione del Piano mediante la realizzazione di puntate speciali dei programmi, strutturate in maniera anche difforme da quelle richieste dai soggetti ammessi.
4. I soggetti ammessi possono presentare al CoReCom osservazioni circa l'attuazione del Piano o sulle eventuali difficoltà insorte nell'esercizio dell'accesso.

#### Articolo 8

##### Orari dei programmi

1. Gli orari di trasmissione dei programmi dell'accesso sono comunicati al CoReCom dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo secondo la tempistica prevista dall'articolo 6 della legge 103/1975.

#### Articolo 9

##### Sanzioni

1. Il CoReCom, qualora venga ravvisata nel programma una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda dal soggetto richiedente, può sospendere la messa in onda del programma e, con decisione motivata, negare il diritto d'accesso al soggetto per un periodo di uno o più piani trimestrali proponendo, alla Sottocommissione parlamentare permanente per l'accesso, l'inibizione dei rappresentanti dell'organizzazione e del responsabile del programma per un periodo equivalente.

#### Articolo 10

##### Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web del CoReCom [www.corecomvda.it](http://www.corecomvda.it).